CAMERA DEI DEPUTATI N. 3131

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BETTIN

—

Modifiche all'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, recante interventi per Venezia e Chioggia

Presentata il 20 settembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legislazione speciale per Venezia s'incardina nella dichiarazione centrale contenuta nella legge n. 171 del 1973 (nota come prima legge speciale per Venezia), secondo la quale « la salvaguardia di Venezia e della sua laguna è problema di preminente interesse nazionale ».

Successivamente, il concetto di « salvaguardia » è stato più precisamente definito, fino a comprendere l'insieme delle attività socio-economiche che assicurano il permanere delle caratteristiche di vitalità, articolazione, complessità proprie di un ambiente urbano, di una città. Già nel 1984, con la legge n. 798, nota come « seconda legge speciale », sono stati individuati i termini degli impegni a difesa della residenza nella città storica, cioè della difesa di quel reticolo sociale che fa da tessuto connettivo della vita e delle attività cittadine.

Il drammatico fenomeno dello spopolamento, del vero e proprio esodo dei residenti nella Venezia insulare, ha toccato punte drammatiche, con una popolazione della città storica pressoché dimezzata negli ultimi quarant'anni e giunta oggi al minimo storico di settantamila residenti circa. Un processo, dunque, che ormai è giunto a mettere in dubbio non solo la sopravvivenza di Venezia come ambiente urbano complesso (qualcosa di diverso, cioè, da una sorta di museo che vive solo grazie alla monocultura turistica) ma la stessa continuità e concreta possibilità

del progetto di salvaguardia per cui lo Stato sta investendo grandi somme ed energie.

Salvare Venezia senza garantire la permanenza dei residenti né la vitalità sociale ed economica della città storica sarebbe assurdo e ingiusto. Per queste ragioni le migliaia di sfratti esecutivi programmati entro il 1994, 1770 dei quali da eseguirsi con la forza pubblica, associati alle quattromila abitazioni tenute vuote nella sola città storica, costituiscono una miscela esplosiva che rende impossibile la programmazione di qualsiasi risposta credibile all'emergenza abitativa.

Creare le condizioni perché si attui effettivamente una politica della casa a Venezia diventa quindi l'impegno principale che la legislazione speciale deve assumere. Per questo va attentamente assicurato il rispetto delle norme che regolano la sospensione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, approvate dichiaratamente (articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360) per contrastare i gravissimi fenomeni dell'esodo della popolazione e del degrado del patrimonio edilizio urbano, pur non costituendo ciò il toccasana risolutivo.

Sempre più con evidenza, inoltre, la semplice « documentazione » della necessità di occupare l'alloggio da parte dei proprietari e la conseguente prosecuzione della procedura di sfratto costituisce un elemento di aggiramento e annullamento delle disposizioni sopra citate. Ecco che allora, nella presente situazione di grave tensione ed emergenza, si pone la necessità di rendere realmente efficace anche questa norma. Con la presente proposta di legge si intende quindi consentire l'esecuzione di tutti quegli sfratti per i quali la necessità del proprietario di rientrare in possesso dell'alloggio non sia genericamente « documentata » bensì « accertata », con ciò determinando le condizioni perché si possa provvedere a risolvere i veri casi di emergenza sia per gli inquilini che per i proprietari, obiettivo oggi compromesso dalla marea di attestazioni improprie di non dimostrata necessità.

Nel contempo appare necessario che la tutela della Venezia insulare per quel che riguarda l'emergenza abitativa non sia oggetto di controversie e non dia luogo ad interpretazioni diversificate circa la delimitazione del territorio in cui le norme si applicano. Ad evitare quindi immotivate esclusioni dagli ambiti di tutela si propone di rendere esplicito quanto già sussiste nei fatti in base alla storia, alla cultura, alla condizione ambientale e socio-economica, citando letteralmente tra le realtà isolane della laguna di cui all'articolo 3 della citata legge n. 360 del 1991 il Lido e Pellestrina. Del resto, il legislatore ha sempre considerato esplicitamente l'isola del Lido di Venezia come parte integrante del territorio da tutelare e rivitalizzare, come si evince dalla legge n. 171 del 1973, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, dall'articolo 8, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 98 del 1984, dall'articolo 4 della legge n. 360 del 1991 e dall'articolo 5 della legge n. 139 del 1992.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo le parole: « isole della laguna » sono inserite le seguenti: « , ivi comprese quelle del Lido e di Pellestrina, » e dopo la parola: « documentate » sono inserite le seguenti: « e accertate ».